

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 297/1999

SENATO ACCADEMICO	21.06.2005;
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	29.06.2005;
DECRETO RETTORALE	1307/2005 dd. 7.07.2005;
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Ricerca

Data ultimo aggiornamento: **20 luglio 2005** *a cura della Rip. Affari Generali*

Art.1 Disposizioni programmatiche

L'Ateneo favorisce il trasferimento delle conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività istituzionale di ricerca attraverso la propria partecipazione, ovvero attraverso la partecipazione di propri professori, ricercatori, dottorandi di ricerca, titolari di assegni di ricerca e degli altri soggetti che, in forza della disposizioni di legge a quel momento vigenti, risultino comunque in analoghi rapporti con l'Ateneo, alle società previste dall'art. 2 del d.lgs.297/1999.

Art.2 Istituzione della "Commissione di Ateneo per il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica"

Per l'attuazione del presente Regolamento di Ateneo è costituita una Commissione di Ateneo per il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica, di seguito anche "Commissione", nominata dal Rettore, presieduta dallo stesso o da un suo delegato e composta da altri sei membri scelti tra soggetti di comprovata qualificazione ed esperienza; in ogni caso, la maggioranza dei componenti dovrà essere scelta tra soggetti legati all'Ateneo da rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il funzionamento della Commissione è determinato sulla base di un regolamento dalla stessa approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti; detto regolamento disciplinerà, per quanto necessario, i corrispondenti aspetti procedurali.

Il parere della Commissione è prescritto ogni qual volta gli organi di Ateneo sono chiamati a deliberare su questioni o materie inerenti l'applicazione del presente Regolamento.

Art.3 Partecipazione dei professori, dei ricercatori, dei dottorandi di ricerca, dei titolari di assegni di ricerca dell'Ateneo alle società previste dall'art.2 del d.lgs.297/1999

I professori, i ricercatori universitari, i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni di ricerca e tutti i soggetti indicati al precedente articolo 1, qualora intendano partecipare al capitale delle società previste dall'art.2 d.lgs.297/1999 dovranno presentare domanda al Rettore, precisando la denominazione sociale o la ragione sociale della società, il suo capitale complessivo, l'oggetto sociale, l'entità della loro partecipazione al capitale, il tipo di conferimento che essi intendono eseguire.

In caso di conferimento di beni in natura dovrà essere allegata copia della stima all'uopo eseguita in conformità delle vigenti disposizioni di legge, mentre, in caso di conferimento di opera o servizi, dovranno essere indicate la durata e le modalità di esecuzione del conferimento.

Nel caso in cui la partecipazione sia rappresentata da azioni con prestazioni accessorie, dovranno essere indicate la durata e le modalità di esecuzione delle stesse.

In ogni caso, ogni qualvolta intenda assumere cariche sociali, dovrà altresì indicare la natura delle stesse.

I professori ed i ricercatori, all'atto della presentazione della domanda, dovranno altresì precisare se, in funzione dell'impegno previsto, intendano essere collocati in aspettativa senza

assegni o rimanere in servizio, specificando in quest'ultimo caso se in regime di tempo pieno o di tempo definito; resta fermo il fatto che, in ogni caso, il successivo effettivo passaggio del regime di tempo pieno a quello di tempo definito, così come il passaggio dal regime di tempo definito a quello di tempo pieno, dovranno comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Copia della domanda deve essere contestualmente trasmessa, a pena di inefficacia della stessa, al Preside della Facoltà di appartenenza del richiedente ed al Direttore del Dipartimento cui lo stesso afferisce.

La Commissione, all'uopo sollecitamente convocata, sentiti il Preside della Facoltà ed il Direttore del dipartimento, formula un parere motivato in ordine all'opportunità o meno di concedere l'autorizzazione alle condizioni richieste, ovvero di subordinare la stessa all'osservanza di diverse condizioni ritenute essenziali in ragione degli impegni istituzionali, didattici ed accademici del richiedente.

La Commissione trasmette entro 30 giorni il proprio parere ai competenti organi dell'Ateneo cui spetta il rilascio della autorizzazione, formalmente adottata per tramite di apposito decreto rettorale.

Copia del decreto rettorale è trasmessa al Preside della Facoltà ed al Direttore del Dipartimento

Art.4 Doveri dei professori e dei ricercatori autorizzati alla partecipazione alle società previste dall'art.2 d.lgs.297/1999

I professori ed i ricercatori dell'Ateneo che abbiano ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo precedente con la previsione del mantenimento in servizio, sono tenuti al rispetto dei corrispondenti doveri didattici e di ogni altro obbligo comunque previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Il Preside della Facoltà di appartenenza ed il Direttore del Dipartimento di afferenza devono trasmettere al Rettore, entro il termine di ogni anno solare, due rispettive relazioni inerenti lo svolgimento da parte del professore o del ricercatore di tutti i compiti didattici e dell'attività di ricerca nel precedente anno accademico. Copia della medesima relazione è contestualmente trasmessa alla Commissione.

Nel caso in cui da una o da entrambe le predette relazioni emerga, sulla base di un giudizio sinteticamente espresso in chiusura delle stesse, che la partecipazione del professore o del ricercatore alle società previste dall'art.2 del d.lgs.297/1999 ha comportato pregiudizio allo svolgimento dei compiti didattici o dell'attività di ricerca, troverà applicazione la normativa che disciplina in via generale diritti e doveri del personale universitario.

Art.5 Disposizioni volte a prevenire i conflitti di interesse e la concorrenza

Il professore o il ricercatore che, ai sensi delle precedenti disposizioni, partecipi alle società previste dall'art.2 d.lgs.297/1999, non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni degli organi di Ateneo, di singole Facoltà, Dipartimenti o Centri in qualsiasi modo riguardanti rapporti con le predette società.

Art.6 Disciplina dei diritti di proprietà industriale o intellettuale

Salvo il caso in cui in cui risultino collocati in aspettativa, si applica alle invenzioni realizzate dai soggetti elencati al precedente art.1 la disciplina prevista dall'art.65 del d.lgs.10 febbraio 2005 n.30; si applica la stessa disciplina alle invenzioni per le quali la richiesta di brevetto venga effettuata entro un anno dalla data di effettivo collocamento in aspettativa.

Sono soggette alle medesime disposizioni tutte le private industriali comunque previste dal d.lgs.10 febbraio 2005 n.30.

Art.7 Partecipazione dell'Ateneo alle società previste dall'art.2 del d.lgs.297/1999

La partecipazione dell'Ateneo alle società previste dall'art.2 del d.lgs.297/1999 potrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

La relativa decisione verrà assunta dai competenti organi accademici previa acquisizione di un parere della Commissione prevista dal precedente art.2.

Art.8 Utilizzazione dei locali dell'Ateneo

Le società previste dall'art.2 del d.lgs.297/1999 potranno utilizzare temporaneamente i locali dell'Ateneo previa convenzione da stipularsi con il medesimo Ateneo e/o con le sue strutture ospitanti.